

**Allegato 3 alla PO\_02-14**

**DEALING CODE**

Abbreviazioni .....	3
Articolo 1 – Premesse e riferimenti normativi.....	3
Articolo 2 – Soggetti Rilevanti .....	4
Articolo 3 – Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti .....	5
Articolo 4 – Operazioni Rilevanti.....	5
Articolo 5 – Individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ad essi .....	6
Articolo 6 – Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti ed obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate agli stessi .....	7
Articolo 6.1 Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti .....	7
Articolo 6.1.1. Negoziazioni all'interno del Periodo di Chiusura .....	8
Articolo 6.2 – Obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti con riferimento ad eventuali Operazioni Rilevanti .....	9
Articolo 6.2.1. - Modalità e termini per la comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate.....	9
Articolo 7 – Modalità e termini di adempimento della comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte della SGR .....	10
Articolo 8 - Attuazione del Codice e vigilanza .....	10
Articolo 9 – Violazione del Codice .....	11
Articolo 10 – Disposizioni finali .....	12
Allegato A – Set informativo.....	13

## Abbreviazioni

<b>CDA</b>	Consiglio di Amministrazione	<b>COM</b>	<i>Compliance &amp; AMLO</i>
<b>AD</b>	Amministratore Delegato/	<b>IR</b>	<i>Investor Relations</i>
<b>LEG</b>	Affari Societari e Segreteria Fondi	<b>IA</b>	Internal Audit

## Articolo 1 – Premesse e riferimenti normativi

1. Il presente Dealing Code (il “**Codice**”) è finalizzato a perseguire standard di efficienza in termini di trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti del mercato ed, a tal fine, disciplina gli obblighi informativi e di comportamento che i “Soggetti Rilevanti” di Torre SGR S.p.A. (la “**SGR**”) e le “Persone Strettamente Associate” ai medesimi, come definiti, rispettivamente, ai successivi artt. 2 e 3 del presente Codice, sono tenuti a rispettare in occasione del compimento, anche per interposta persona, di operazioni, meglio individuate al successivo art. 4, sulle quote di partecipazione (le “**Quote**”) ai fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti dalla SGR ed ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione (i “**Fondi Quotati**” o “**Fondi**”).
2. Il Codice è adottato in conformità alla normativa vigente<sup>1</sup>, in particolare alle prescrizioni di cui al Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento Abusi di Mercato**” o “**MAR**”) che disciplina, tra l’altro, gli obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico di operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate, nonché del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica del 17 dicembre 2015 (il “**Regolamento Delegato 2016/522**”). Il Codice tiene altresì in considerazione i pareri resi dall’Esma nel Final Report del 28 settembre 2015 e nel Consultation Paper del 28 gennaio 2016.
3. Si rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Delegato 2016/522, la disciplina in materia di operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Associate ad essi si applica alle

<sup>1</sup> Da ultimo il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 ha integrato e modificato le disposizioni del Testo Unico della Finanza al fine di adeguare le previsioni al Regolamento MAR e la delibera Consob n. 19925, che ha modificato il Regolamento recante norme di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ss. mm. ii. (“Regolamento Emittenti”).

società di gestione del risparmio con riferimento ai fondi comuni di investimento di tipo chiuso quotati in borsa.

Tenuto dunque conto della particolare operatività della SGR (istituzione e gestione di fondi comuni d'investimento) e della natura dello strumento finanziario di riferimento, gli obblighi di comunicazione si applicano unicamente alle operazioni afferenti Quote di Fondi gestiti dalla SGR che siano:

- quotati,
- ovvero per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione.

4. Il Codice è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti. L'osservanza del Codice non esonera comunque dall'obbligo di rispettare qualsiasi ulteriore norma *pro tempore* vigente in materia quali, a titolo esemplificativo, le disposizioni previste dal Regolamento Abusi di Mercato e dagli articoli 184 e seguenti del Testo Unico della Finanza ("TUF"), in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. *insider trading*) e di manipolazione del mercato.

Il Codice, inoltre, si applica senza pregiudizio dei divieti sanciti dalla procedura (PO-15) in materia di "operazioni personali" adottata dalla SGR ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) 231/2013, richiamato dall'art. 114 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2011 che trovano applicazione *inter alia* alle operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni d'investimento quotati.

## Articolo 2 – Soggetti Rilevanti

1. Sono considerati "**Soggetti Rilevanti**" ai sensi della normativa vigente e del presente Codice e, in quanto tali, assoggettati agli obblighi di comunicazione e alle responsabilità previste nel presente Codice:
  - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, anche se non muniti di deleghe operative;
  - b) i componenti del Collegio Sindacale della SGR;
  - c) gli alti dirigenti della SGR, che, pur non rientrando nella previsione di cui alle precedenti lettere a) e b), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la SGR e/o i Fondi, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dei Fondi medesimi;
  - d) ai sensi dell'art. 114 del TUF, i soggetti che detengano una partecipazione in misura pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR nonché ogni altro soggetto che controlli la SGR (gli "**Azionisti Rilevanti**").
2. Per la puntuale individuazione dei Soggetti Rilevanti si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Codice.

### Articolo 3 – Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice, sono considerate “**Persone Strettamente Associate**” ai Soggetti Rilevanti e, in quanto tali, assoggettate agli obblighi ivi riportati:

- (i) il coniuge non separato legalmente o il convivente equiparato al coniuge ai sensi della normativa pro tempore vigente, i figli a carico, anche del coniuge e, i parenti dei Soggetti Rilevanti se conviventi nella stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) rivesta responsabilità di direzione;
- (iii) le persone giuridiche, *trust* o società di persone, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i);
- (iv) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- (v) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i).

### Articolo 4 – Operazioni Rilevanti

1. Per “**Operazioni Rilevanti**” si intendono le operazioni aventi ad oggetto le Quote del/i Fondo/i Quotato/i, in particolare:
  - a) le operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita o scambio compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate aventi ad oggetto le quote del/i Fondo/i Quotato/i; rilevano, a tal fine, anche eventuali operazioni subordinate al verificarsi di condizioni;
  - b) la cessione in garanzia o in prestito delle Quote da parte o per conto di un Soggetto Rilevante ovvero di una Persona Strettamente Associata, salvo il caso in cui la cessione in garanzia non sia intesa ad ottenere una facilitazione creditizia;
  - c) le operazioni effettuate da coloro che predispongono ovvero eseguono operazioni a titolo professionale, ovvero ad altro titolo, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Delegato 2016/522 sono altresì considerate Operazioni Rilevanti le seguenti operazioni:

- ✓ l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione per l'acquisto o la sottoscrizione delle Quote, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- ✓ le operazioni in strumenti derivati aventi come sottostante le Quote o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- ✓ l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti sulle Quote, compresi le opzioni put e opzioni call;

- ✓ le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute qualora abbiano ad oggetto le Quote;
  - ✓ le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una Persona Strettamente Associata ad essa, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento Abusi di Mercato;
  - ✓ le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione una Persona Strettamente Associata ad essa;
  - ✓ l'assunzione o la concessione in prestito di Quote o altri strumenti finanziari a esse collegati.
2. Non sono considerate Operazioni Rilevanti e dunque **non sono soggette agli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dal presente Codice, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 (ventimila) Euro, entro la fine dell'anno civile**. Tale importo è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Associate a tali soggetti.
3. La comunicazione delle Operazioni Rilevanti sarà altresì effettuata per ogni operazione successiva al superamento della soglia di cui al precedente comma 2, a prescindere dal suo importo<sup>2</sup>.
4. La determinazione dell'importo complessivo delle operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Associate ad esso ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, è fatta ad opera e sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante tenuto alla loro comunicazione.

## **Articolo 5 – Individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate ad essi**

1. La SGR individua i soggetti che, di volta in volta, in relazione all'attività svolta o all'incarico dirigenziale agli stessi assegnato, rivestono la qualifica di Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice, e ai sensi dell'art. 19, comma 5 del MAR tiene un elenco nominativo dei medesimi e delle Persone ad essi Strettamente Associate (l'**"Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate"**).
- La SGR comunica ai Soggetti Rilevanti individuati ai sensi del presente Codice – all'atto dell'accettazione della nomina o del conferimento dell'incarico – la loro qualificazione e cura la trasmissione agli stessi del testo del Codice e dei relativi allegati per consentire loro di ottemperare alle disposizioni in esso contenute. A tal fine, LEG si avvale dei moduli riportati nell'Allegato A al presente Codice
2. I Soggetti Rilevanti consegnano tempestivamente alla SGR le dichiarazioni di accettazione del Codice compilando e sottoscrivendo l'apposita dichiarazione riportata nell'Allegato A.

<sup>2</sup> Cfr. art. 19, comma 8 del Regolamento Abusi di Mercato.

3. Laddove i dati comunicati subiscano delle variazioni, i Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente a comunicare a LEG le variazioni intervenute.
4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate, conservando copia della notifica, gli obblighi di comunicazione gravanti su tali Persone ai sensi del presente Codice, in relazione ad eventuali operazioni sui Fondi da esse compiute.

## **Articolo 6 – Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti ed obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate agli stessi**

### **Articolo 6.1 Limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti**

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto:
  - (i) di fare trading sulle Quote dei Fondi, intendendosi per trading le attività di investimento/disinvestimento finalizzate all'ottenimento di profitti nel breve periodo; a tale riguardo, si presume integrata la fattispecie di cui al presente punto in ipotesi di disinvestimento delle Quote nei tre mesi successivi all'acquisto delle medesime;
  - (ii) effettuare Operazioni Rilevanti in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 63 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 come richiamato dall'art. 45 del Regolamento Congiunto, e, più in generale, effettuare operazioni che possano integrare un abuso di informazioni privilegiate ai sensi del MAR. Si rinvia, a tale riguardo, alle previsioni della procedura interna. Si rinvia, a tale riguardo alla procedura interna PO-15 (Procedura in materia di "Operazioni Personali").
2. Ai Soggetti Rilevanti è altresì fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti sulle Quote dei Fondi durante il periodo di n. 30 giorni di calendario antecedenti la data di chiusura di ciascun periodo contabile (il "**Periodo di Chiusura**") e fino a tutto il giorno successivo alla data di diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.
3. La SGR si riserva la facoltà di concedere deroghe al suddetto divieto, autorizzando la vendita immediata delle Quote, allorquando siano verificate, all'esito di una valutazione effettuata caso per caso, circostanze eccezionali quali:
  - (i) gravi difficoltà economiche e/o finanziarie che rendano necessaria la vendita immediata delle Quote;
  - (ii) un ordine dell'autorità giudiziaria, indirizzato al Soggetto Rilevante, in forza del quale lo stesso sia tenuto a cedere tutte o parte delle Quote di cui sia titolare, ovvero qualora tale obbligo derivi da disposizione di legge e/o regolamenti;

- (iii) ogni altra situazione di estrema urgenza, non prevedibile, né altrimenti evitabile che obblighi il Soggetto Rilevante a cedere in tutto in parte le Quote e/o gli altri strumenti finanziari di cui sia titolare;
- (iv) operazioni nelle quali il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Quote, a condizione che esse siano trasferite da un conto all'altro di tale Soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo.

4. La violazione dei divieti stabiliti nel presente articolo comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9, comma 4.

#### **Articolo 6.1.1. Negoziazioni all'interno del Periodo di Chiusura.**

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 6.1., comma 3, il Soggetto Rilevante trasmette ad AD una comunicazione scritta motivata con la quale richiede l'autorizzazione a vendere immediatamente le Quote durante il periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e delle relative motivazioni. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera (i), la richiesta contiene una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Quote è l'unico modo ragionevole per ottenere la liquidità necessaria per far fronte alla situazione di grave difficoltà economica e/o finanziaria che ha interessato il Soggetto Rilevante.
2. AD effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui al comma 1 e, nelle ipotesi in cui ritenga non manifestamente infondata la richiesta la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. La vendita è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè qualora si tratti di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui al comma 4 sono eccezionali, si valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
  - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  - b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Quote.
4. Qualora i tempi per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche in via d'urgenza, rischino di pregiudicare gli interessi del Soggetto Rilevante, l'autorizzazione alla vendita delle Quote è concessa da AD.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni sulle Quote, nel corso di specifici periodi dell'anno, in concomitanza di particolari



eventi, dandone preventiva comunicazione ai Soggetti Rilevanti interessati. Trovano applicazione, in tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo.

## **Articolo 6.2 – Obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti con riferimento ad eventuali Operazioni Rilevanti**

Fermi restando i divieti di cui al precedente articolo 6.1 a carico dei Soggetti Rilevanti, questi ultimi e le Persone ad essi Strettamente Associate sono tenuti a comunicare le Operazioni Rilevanti da essi effettuate:

2. alla SGR;
3. alla Consob.

Tali obblighi gravano personalmente sui Soggetti medesimi e, se violati, possono comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità di Vigilanza nonché rilevare ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro secondo quanto stabilito dal presente Codice.

### **Articolo 6.2.1. - Modalità e termini per la comunicazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate**

1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dovranno comunicare alla SGR ed alla Consob le Operazioni Rilevanti effettuate, avvalendosi del modulo di cui all'Allegato A, entro il terzo giorno lavorativo successivo al loro compimento (il "**Periodo di Riferimento**").
2. Il termine di cui al comma 1 è esteso sino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante se si tratta di operazione conclusa da soggetti che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché da ogni altro soggetto che controlli la SGR.
3. Le comunicazioni alla SGR, dovranno essere trasmesse a IR all'indirizzo indicato nella "comunicazione informativa ai sensi del Dealing Code di Torre SGR S.p.A." di cui all'Allegato A.
4. Le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti devono essere preannunciate dal Soggetto Rilevante, per via telefonica, al numero indicato nella "comunicazione informativa ai sensi del Dealing Code di Torre SGR S.p.A." di cui all'Allegato A.

5. La comunicazione può anche essere unica e comprendere tutte le Operazioni Rilevanti compiute nel Periodo di Riferimento<sup>3</sup>. La comunicazione dovrà contenere tutti i dettagli di tutte le operazioni compiute nel suddetto Periodo. In questo caso il termine per l'invio della comunicazione alla SGR e alla Consob decorre dalla data della prima Operazione Rilevante compiuta.
6. La trasmissione delle comunicazioni alla Consob è effettuata tramite:
  - (i) PEC (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it);
  - (ii) posta elettronica (se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC) all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

In entrambi i casi occorrerà indicare come destinatario della comunicazione l'“Ufficio Informazione Mercati”, inserendo come oggetto “MAR Internal Dealing”.

#### **Articolo 7 – Modalità e termini di adempimento della comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte della SGR**

1. La comunicazione al pubblico delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 6 è effettuata tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'Operazione Rilevante è stata compiuta. Il termine è esteso sino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante se si tratta di operazione conclusa da soggetti che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché da ogni altro soggetto che controlli la SGR.
2. Ai fini della diffusione al pubblico, IR predispose un comunicato, il quale viene inviato, con il supporto di LEG, a Borsa Italiana S.p.A., società di gestione del mercato, tramite i sistemi telematici di trasmissione e stoccaggio delle informazioni (servizio SDIR-NIS).
3. Dell'avvenuta comunicazione al pubblico, è data notizia, a cura di IR sul sito internet della SGR [www.torresgr.com](http://www.torresgr.com) (il “Sito Internet”), con indicazione almeno della data di esecuzione dell'Operazione Rilevante, del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Associata coinvolti nella stessa e del controvalore scambiato. L'informazione è mantenuta sul Sito Internet almeno per i 5 anni successivi alla pubblicazione.

#### **Articolo 8 - Attuazione del Codice e vigilanza**

1. Ai fini dell'attuazione del Codice, LEG provvede

---

<sup>3</sup> Final Report ESMA (18/9/2015) – Draft technical standards on the Market Abuse Regulation, par. 310.

- avvalendosi dell'apposito format di comunicazione di cui all'Allegato A al presente Codice a:
    - (ii) predisporre e consegnare ai Soggetti Rilevanti l'informativa degli obblighi che derivano dall'individuazione come Soggetto Rilevante;
    - (iii) informare i Soggetti Rilevanti che gli stessi sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente Codice e a tenere traccia della notifica<sup>4</sup>;
    - (iv) ricevere e conservare le dichiarazioni con le quali i Soggetti Rilevanti dichiarano di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice, ai sensi e per gli effetti del del Regolamento 2016/679/UE, al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione della normativa vigente;
  - a predisporre ed aggiornare l'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;
  - ricevere e conservare copia delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, conformi al testo riportato nell'Allegato A, relative alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Associate.
2. COM e IA, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sull'attuazione del presente Codice e provvedono alla segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate nell'espletamento dei propri compiti affinché siano presi i necessari provvedimenti. COM fornisce consulenza alle funzioni interessate in merito all'applicazione della procedura anche alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento.

## **Articolo 9 – Violazione del Codice**

### **1. La violazione delle norme del Codice:**

- per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della SGR, potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro, e potrà comportare l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti della normativa giuslavoristica applicabile, ivi inclusa la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni che la SGR potrà patire per effetto della violazione medesima;
- per gli altri Soggetti Rilevanti, la violazione potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, ivi inclusa la possibilità da parte della SGR di richiedere all'autore della violazione, la risoluzione del contratto di collaborazione per giusta causa, oltre il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 19, comma 5 del Regolamento Abusi di Mercato.

Il tutto, ferme restando le applicabili sanzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Qualora venga riscontrata una violazione relativa al mancato o ritardato invio da parte del Soggetto Rilevante delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste dal presente Codice, il Soggetto Rilevante può essere invitato a fornire chiarimenti al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

#### **Articolo 10 – Disposizioni finali**

1. Il presente Codice e ogni sua modificazione sono pubblicati sul Sito Internet della SGR e sulla rete Intranet aziendale.
2. In caso di modifica e/o integrazione del Codice, LEG provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti, anche in formato elettronico, copia del Codice e dei relativi allegati, da compilare e restituire tempestivamente alla SGR.
3. Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

## Allegato A – Set informativo

Egregio

[•]

Roma, li \_\_\_\_\_

**Oggetto: comunicazione informativa ai sensi del Dealing Code di Torre SGR S.p.A.**

La presente per comunicare che, in ragione della carica ricoperta in Torre SGR S.p.A. (di seguito anche “Torre” o la “Società”), Ella è stata identificata come Soggetto Rilevante ai sensi del Dealing Code, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Torre del 16 febbraio 2010 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016 e del [24] maggio 2019 (di seguito anche il “Codice”).

Al fine di consentirLe di adempiere alle disposizioni del Codice, alleghiamo alla presente:

- copia del Codice;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni ivi contenute, da restituire debitamente sottoscritta per accettazione;
- scheda da utilizzare per la notifica del compimento delle Operazioni Rilevanti.

Le ricordiamo inoltre che:

- ai sensi dell’art. 19, comma 5 del Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento Abusi di Mercato**” o “**MAR**”), Ella è tenuta notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate, come definite nel Codice<sup>5</sup>, gli

---

<sup>5</sup> (i) il coniuge non separato legalmente o il convivente more uxorio, i figli a carico, anche del coniuge e, i parenti dei Soggetti Rilevanti se conviventi nella stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) rivesta responsabilità di direzione;

(iii) le persone giuridiche, trust o società di persone, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i);

(iv) le persone giuridiche, i trust o le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i);

- obblighi sulle stesse incumbenti ai sensi del Codice medesimo e a tenere traccia di tale notifica (a tal fine potrà avvalersi dell'apposito modulo allegato);
- ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione delle operazioni è punibile, tra l'altro, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Si forniscono da ultimo di seguito i recapiti a cui dovrà essere inviata la dichiarazione di accettazione del Codice debitamente sottoscritta:

All'attenzione del Responsabile are legale e affari societari

Tel: 06 87818200

E-Mail: [f.teatini@torresgr.com](mailto:f.teatini@torresgr.com)

### **Torre SGR S.p.A.**

Il Responsabile Legale e Affari Societari

All.:

- copia del Codice;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni ivi contenute, da restituire debitamente sottoscritta per accettazione;
- scheda da utilizzare per la notifica del compimento delle Operazioni Rilevanti;
- modulo utilizzabile per la notifica alle Persone Strettamente Associate.

---

(v) le persone giuridiche, i trust o le società di persone costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i).

## **Allegato al Codice di Internal Dealing di Torre SGR**

### **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING”**

Io sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in....., nella mia qualità di ....., e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti destinatari delle disposizioni di cui al Codice in materia di “Internal Dealing” (il “Codice”) adottato da Torre SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto quote di fondi comuni gestiti/istituiti dalla SGR ed ammesse (o per le quali sia stata presentata richiesta di ammissione) alla negoziazione in mercati regolamentati italiani (le “Operazioni Rilevanti”),

#### **DICHIARO**

- di aver ricevuto copia del Codice e dei relativi allegati;
- di aver letto e preso atto delle disposizioni contenute nel Codice, alle quali mi atterrò scrupolosamente;
- di aver letto e preso atto delle disposizioni impositive di obblighi di notifica nei confronti delle Persone a me Strettamente Associate;
- di impegnarmi a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Associate che le stesse sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, e di conservare copia della suddetta comunicazione;
- di impegnarmi a fornire alla SGR le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti necessarie all'adempimento degli obblighi informativi a carico della SGR nei confronti del pubblico entro il termine massimo previsto nel Dealing Code;
- di essere tenuto, in forza della normativa vigente e del Codice, ad inviare le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, oltre che alla SGR, anche alla Consob;
- di prendere atto che, ai sensi della normativa MAR è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Associate agli stessi di compiere Operazioni Rilevanti su quote dei Fondi

Quotati e/o su quote dei Fondi per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla quotazione, nei seguenti periodi (c.d. "black windows"):

- a) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, del rendiconto trimestrale dei Fondi Quotati;
  - b) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, della relazione semestrale dei Fondi Quotati;
  - c) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, del rendiconto annuale dei Fondi Quotati;
- di essere stato preventivamente informato che:
- o il conferimento dei dati relativi alle Operazioni Rilevanti eventualmente compiute è obbligatorio;
  - o il rifiuto di fornire i dati potrebbe implicare la violazione di disposizioni regolamentari e la conseguente applicazione di sanzioni;
  - o i dati da me forniti con riferimento alle eventuali Operazioni Rilevanti effettuate verranno trattati da Torre SGR S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali e dal titolare della funzione legale in qualità di responsabile, con strumenti cartacei e/o informatici e comunque con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine esclusivo di adempiere gli obblighi sanciti dalla vigente normativa;
  - o i dati da me forniti alla SGR verranno resi noti al pubblico in conformità alla vigente normativa;
  - o il Regolamento 2016/679/UE attribuisce specifici diritti all'interessato al trattamento di dati personali, nei termini rappresentati in calce alla presente;
- di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice.

Comunico di seguito l'elenco delle Persone Strettamente Associate:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Rapporto con il Soggetto rilevante (coniuge, figlio ecc...)	Codice Fiscale / Partita IVA	Residenza/Sede sociale
---	---	---------------------------------	---------------------------




(luogo e data) .....

(firma leggibile)

### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento" o "GDPR") Torre SGR S.p.A. (di seguito "Torre" o la "SGR"), con sede in Roma, Via Barberini n. 50, Le fornisce alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.

Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del GDPR.

#### **Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso di Torre sono assunti dal soggetto al quale i dati personali si riferiscono ("Interessato") ovvero possono essere acquisiti presso registri pubblici o altra analoga fonte (Ordine dei Commercialisti, Avvocati, Revisori dei Conti, etc).

#### **Categorie di dati oggetto di trattamento**

In relazione alle finalità di seguito descritte, Torre tratta i dati personali comuni e particolari.

I Suoi dati personali sono raccolti da Torre nel contesto e per quanto di stretta relazione con la qualifica di Soggetto Rilevante ai sensi del Dealing Code.

#### **Finalità del trattamento**

I dati personali in possesso di Torre sono trattati nell'ambito della propria normale attività per l'adempimento di obblighi di legge.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- a. per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da disposizioni impartite dalle competenti Autorità (CONSOB, Banca d'Italia, etc.);
- b. funzionali all'attività di Torre tra le quali la tutela dei propri diritti e la gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto a rispondere**

In merito alle finalità suindicate, il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali, da parte di Torre non necessita del consenso dell'interessato in quanto indispensabili per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del suo rapporto con Torre.

#### **Ambito di comunicazione dei dati e soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti**

I dati personali e giudiziari forniti, acquisiti o elaborati nel corso del rapporto, potranno essere comunicati a persone fisiche, in qualità di "incaricati" (lavoratori dipendenti di Torre, consulenti e dipendenti delle società esterne nominate "Responsabili"), che sono autorizzate ad operare nell'ambito del trattamento a loro consentito, in relazione alle mansioni svolte e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile.

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Torre SGR, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati"). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Torre SGR impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a collaboratori interni o esterni che operano in ausilio o per conto della Società di Gestione, nonché alle seguenti categorie di soggetti: Consob, Banca d'Italia, competenti Autorità Giudiziarie (es.: magistratura, forze di pubblica sicurezza) e altre autorità pubbliche (es.: Enti previdenziali), banche depositarie, società di revisione, internal audit, assicuratori, coassicuratori, mediatori di assicurazione.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili e/o Titolari del trattamento.

#### **Trasferimento all'estero**

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo qualora ciò risulti necessario. In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal

Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

#### **Modalità del trattamento, tempi di conservazione e sicurezza**

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la invitiamo, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare a Torre SGR eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a Torre SGR ai recapiti nel seguito indicati.

I dati personali verranno trattati da Torre SGR per tutta la durata del Suo, incarico, rapporto di collaborazione e/o di lavoro ed anche successivamente nei limiti concessi dalla legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare, ove necessario.

#### **Diritti dell'interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art 15 del Regolamento.

In particolare, potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello di:

- a) accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Torre SGR, ove applicabile al caso di specie, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Torre SGR stessa;
- f) proporre reclamo all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

#### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è "Torre SGR S.p.A.", con sede legale in Via Barberini n. 50, – 00187 Roma.

Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare una mail a [privacy@torresgr.com](mailto:privacy@torresgr.com) oppure scrivendo a "Torre SGR S.p.A. - rif. Privacy, presso la sede di Via Barberini n.50, 00187 Roma.

**Allegato al Codice di Internal Dealing di Torre SGR**

**MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE  
ALLE OPERAZIONI RILEVANTI<sup>6</sup>**

Spett.li

Consob (Ufficio Informazione  
Mercati).

[consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

ovvero, per soggetti non obbligati  
all'uso della PEC

[protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)

e

Torre SGR S.p.A.  
c.a. Investor Relator

[XXXX@torresgr.it](mailto:XXXX@torresgr.it)

Anticipata telefonicamente al n.

[XXXX](tel:XXXX)

**Oggetto:** comunicazione di operazioni rilevanti ai sensi della normativa “MAR” (Internal Dealing)

<b>1</b>	<b>Dati relativi al Soggetto Rilevante dichiarante</b>	
	<b>Nome</b> <sup>7</sup>	
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica: natura del rapporto con la SGR</b>	
<b>a)</b>	<b>Posizione/Qualifica</b> <sup>8</sup>	
	<b>Notifica iniziale/modifica</b> <sup>9</sup>	

<sup>6</sup> Redatto secondo il Modello di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

<sup>7</sup> Se persona fisica: nome e cognome] [se persona giuridica, società di persone o trust: ragione sociale.

<sup>8</sup> Per i Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario, socio) occupata all'interno dell'emittente,] Per le Persone Strettamente Associate, — indicare che la notifica riguarda una Persona Strettamente Associata ad un Soggetto Rilevante; — nome e cognome e posizione del Soggetto Rilevante.

<b>3</b>	<b>Dati relativi alla SGR</b>	
	<b>Denominazione</b>	
	<b>LEI<sup>10</sup></b>	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'Operazione Rilevante<sup>11</sup></b>	
	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione <sup>12</sup>	
	Natura dell'operazione <sup>13</sup>	
	<b>Prezzo/i<sup>14</sup></b>	<b>Volume/i</b>
	<b>Informazioni aggregate<sup>15</sup>:</b>	

<sup>9</sup> Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

<sup>10</sup> Codice identificativo dell'emittente, obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2017.

<sup>11</sup> Sezione da ripetere per ogni: a) tipo di strumento; b) tipo di operazione; c) data in cui è stata effettuata la singola operazione; d) luogo in cui le operazioni sono state effettuate.

<sup>12</sup> Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>13</sup> Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni

<sup>14</sup> Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sulle quote dello stesso Fondo Quotato vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>15</sup> I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

	- Volume aggregato; - Prezzo.	
	Data dell'operazione <sup>16</sup>	
	Luogo dell'operazione <sup>17</sup>	

---

le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>16</sup> Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

<sup>17</sup> Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».

---

**Allegato al Codice di Internal Dealing di Torre SGR**

**MODELLO PER LA NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE A SOGGETTI RILEVANTI**

Egregio  
[NOME, COGNOME E  
INDIRIZZO DELLA  
PERSONA STRETTAMENTE  
ASSOCIATA]

A mezzo

[SPECIFICARE MEZZO DI NOTIFICA: es: MAIL/PEC/FAX/RACCOMANDATA AR/RACCOMANDATA A MANI]

**Oggetto: Dealing Code di Torre SGR S.p.A. Notifica degli obblighi di comunicazione di operazioni su quote di fondi quotati gestiti dalla SGR.**

Le comunico che, in qualità di “Persona Strettamente Associata” allo scrivente, ai sensi del Dealing Code di Torre SGR S.p.A., adottato ai sensi del Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento Abusi di Mercato**” o “**MAR**”), la S.V. è tenuta a comunicare alla SGR e alla Consob eventuali operazioni su quote di Fondi gestiti dalla SGR che siano quotati sui mercati regolamentati (o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione a quotazione).

Nello specifico, dovranno essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo superi i 20.000,00 (ventimila) Euro, ovvero la diversa soglia eventualmente stabilita dalla normativa pro tempore vigente, entro la fine dell'anno civile.

La comunicazione va effettuata secondo le modalità indicate nel Dealing Code, disponibile sul sito [www.torresgr.com](http://www.torresgr.com)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è punibile, tra l'altro:

- con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni, se tenuto ad effettuare le comunicazioni è una persona fisica, ovvero, in caso di persona giuridica,
- con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni.

Distinti saluti.

Data e firma del Soggetto Rilevante

*Nota: in caso di consegna a mano è necessario che una copia della comunicazione venga firmata per accettazione dal destinatario*